



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA –

-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento-piano del consumatore

R.G. n. 5/2022

il Giudice, in persona del dott. Francesco Maria Antonio Buggè,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/12/2022, esaminato il piano del consumatore depositato il 13/5/2022 dai coniugi [REDACTED] e [REDACTED], e le sue successive integrazioni,

OSSERVA

- I. Giova in primo luogo premettere che la presentazione congiunta della proposta di piano da parte dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED] è pienamente legittima in quanto in linea con il disposto dell'art. 7 bis l. 3/2012 (introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lett. c del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176) che prevede quanto segue: *“i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*.
- II. Nel caso di specie, sussistono entrambi i suesposti requisiti richiesti dal Legislatore.
- III. I coniugi risultano, infatti, conviventi come da certificato, depositato in esito alla richiesta di integrazione documentale, dopo che si erano separati consensualmente nel 2018 e ricongiunti nel 2020 ed il

sovraindebitamento ha un'origine comune derivante dalla malattia del primo figlio, dalla successiva perdita del lavoro del sig. ■■■■■, dall'accollo della rata della macchina che ■■■■■ aveva acquistato, ma che non poteva più pagare a causa della perdita del posto di lavoro causata dal fallimento della società dalla quale era stato assunto.

IV. L'esposizione complessiva dei coniugi ammonta ad euro **130.450,94, oltre le spese della procedura.**

V. Nell'espone la propria situazione patrimoniale i coniugi ricorrenti hanno dichiarato quanto segue:

a. sig. ■■■■■:

i. patrimonio mobiliare:

1. autovettura ford Fiesta del valore di 1000€;
2. autovettura Citroen del valore di 4300 €
3. pensione di 1565,22 €

ii. patrimonio immobiliare: costituito da 1/2 dell'abitazione sita in via Pio XI, Reggio Calabria e altre quote o piene proprietà di immobili a Reggio Calabria e Montebello Ionico il cui valore complessivo 117829€, al netto dell'usucapito per i fabbricati e 42948 € al netto dell'usucapito per i terreni;

b. sig. ■■■■■:

i. patrimonio mobiliare:

1. Opel Adam rottamata il 9/4/2021;
2. Fiat Panda usata in comproprietà con il figlio ■■■■■ del valore di 300€
3. pensione di 666,32€

ii. patrimonio immobiliare: costituito da 1/2 dell'abitazione sita in via Pio XI, Reggio Calabria e altre quote di immobili a Reggio Calabria il cui valore complessivo di 49729 €;

- VI. Ciò premesso, i ricorrenti hanno inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012 (sue successive modifiche ed integrazioni).
- VII. In particolare, i ricorrenti propongono di ristrutturare la propria esposizione debitoria secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti, così sintetizzabile:
- a. Per ██████:
- i. *pagamento integrale* (pari al **100%**) delle spese di procedura;
 - ii. *pagamento integrale* (pari al **100%**) dei seguenti creditori privilegiati: Che Banca SPA;
 - iii. *pagamento parziale* (nella misura del **15 %**) del creditore FINDOMESTIC;
 - iv. *pagamento parziale* (nella misura del **35%**) dei seguenti creditori privilegio generale: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e Comune di Montebello Ionico e Consorzio di bonifica dell'alto ionio reggino;
 - v. *pagamento parziale* (nella misura del **30 %**) per crediti chirografari;
- b. Per ██████:
- i. *pagamento integrale* (pari al **100%**) delle spese di procedura;
 - ii. *pagamento integrale* (pari al **100%**) dei seguenti creditori privilegiati: Che Banca SPA;
 - iii. *pagamento parziale* (nella misura del **15 %**) del creditore FINDOMESTIC,
 - iv. *pagamento parziale* (nella misura del **35%**) dei seguenti creditori privilegio generale: Comune di Reggio Calabria;

- VIII. La somma che i ricorrenti propongono di pagare è complessivamente pari ad euro:
- a. per █████ di: **40133,60**:
 - b. per █████ di: **25915,09**:
- IX. La proposta prevede il pagamento del suddetto importo secondo un piano di rientro che consta di **84** rate, ad eccezione del creditore ipotecario che verrà soddisfatto in **132** rate, da corrispondersi a partire dall'omologa del piano.
- X. A tal proposito, l'11/12/2022, è stata depositata relazione aggiornata della situazione debitoria con rettifica del piano nei seguenti termini:
- a. Per █████: "Quindi, rispetto al Piano già asseverato l'importo del debito originario pari ad € 89.409,80 si è ridotto ad € 89.177,18 riducendo così la rata mensile da 592,23 ad € 477,20 con un risparmio mensile pari ad € 115,03"
 - b. per █████: "Quindi, rispetto al piano già asseverato l'importo del debito originario pari ad € 43.759,06 è aumentato ad € 44.902,23 portando così la rata mensile da 422,96 ad € 427,63 con una differenza pari ad € 4,67 di rata mensile."
- XI. I ricorrenti hanno depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, corredando il tutto con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e con l'attestazione sulla fattibilità del piano e dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento.
- XII. Al piano è stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012, integrata in data 15.12.2021, successivamente integrata contenente:
- a. l'esposizione analitica della situazione economica del ricorrente;
 - b. l'esposizione dell'evidente situazione di sovraindebitamento del ricorrente, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovvero sia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte

ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.

- c. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- d. il resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;
- e. l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- f. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- g. la piena rispondenza della somma offerta ai requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 3/2012;
- h. l'attestazione finale, ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012, della fattibilità della proposta di piano, da ritenere fondatamente attendibile e concretamente attuabile.

XIII. Avverso l'omologa del presente piano non risultano presentate opposizioni.

XIV. Sulla scorta di quanto premesso, il piano proposto può essere omologato.

XV. Va preliminarmente osservato che, in base a quanto statuito dall'art. 12 *bis* comma 1 Legge 3/2012, la proposta soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta Legge.

XVI. Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del gestore emerge infatti che i ricorrenti:

- a. sono qualificabili alla stregua di “debitori persone fisiche” che non esercitano attività di impresa e che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;
- b. si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;
- c. non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;
- d. non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;
- e. non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;
- f. hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

XVII. Per quanto attiene al presupposto di ammissibilità indicato dall'**art. 7 co.1** secondo capoverso della Legge 3/2012, occorre osservare che, come risulta dalla documentazione in atti, il piano consente il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati Che banca mentre per per gli altri prevede il soddisfacimento in misura minore.

XVIII. Sul punto si ritiene che detto pagamento, seppur in astratto sia inferiore alla misura realizzabile i caso di liquidazione, ragionando secondo *id quod plerumque accidit* potrebbe ragionevolmente risultare conforme al dettato normativo in ragione della natura dei beni, tra i quali vi sono anche terreni e ruderi, che in caso di liquidazione – prendendo in considerazione il prezzo di stima risultante dalla relazione – vedrebbe il creditore verosimilmente soddisfatto in misura inferiore, tenendo conto che la vendita del bene avviene normalmente all’esito di vari ribassi e dell’aggravio rappresentato dai costi connessi allo svolgimento della procedura liquidatoria..

- XIX. Sul punto, l'OCC, nella relazione depositata ha osservato che considerata la natura dei beni e del costo delle procedure esecutive in misura inferiore.
- XX. Dopo aver chiarito il profilo della convenienza, occorre passare ad esaminare quello della **meritevolezza**.
- XXI. A tal fine, occorre prendere le mosse dal disposto degli artt. **12 bis co. 3 e 7 co. 2 lett. d-ter)** come novellati dall'art. articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in L. 176/2020.
- XXII. Tali norme prevedono che il giudice - una volta verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti - omologa il piano quando esclude che il debitore abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".
- XXIII. Dalla lettura delle suindicate disposizioni emerge con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto del piano del consumatore. In altre parole, a seguito della novella legislativa, si assiste al passaggio dall'assenza di colpa necessaria, prima della riforma, per procedere alla omologazione, all'assenza di colpa grave, malafede o frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano.
- XXIV. Tale innovazione ha comportato un restringimento del perimetro della responsabilità del debitore con un conseguente notevole ampliamento dell'ambito applicativo del piano.
- XXV. Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni con dolo o colpa grave o frode.

- XXVI. All'uopo, occorre osservare che, come affermato dai ricorrenti nell'atto introduttivo e confermato dal gestore nella sua relazione, le ragioni del sovraindebitamento sono da ricollegarsi alla perdita del lavoro e alla malattia del figlio maggiore.
- XXVII. Il quadro sopra delineato consente ragionevolmente di escludere che i ricorrenti abbiano agito con dolo o colpa grave.
- XXVIII. Neppure sono emersi elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con l'intento di danneggiare i creditori medesimi.
- XXIX. Si ritiene, inoltre, che il piano proposto rappresenti un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire all'istante un dignitoso tenore di vita anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione di tale *standard*.
- XXX. Quanto alla durata del piano occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si possa aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione anche di significativa durata, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019).
- XXXI. Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.
- XXXII. Conclusivamente il piano può essere omologato.

PQM

Letto l'art. 12 bis Legge 3/ 2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto dei sig.ri [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED];

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonché di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente; che i pagamenti, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata, siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato.

ATTRIBUISCE

all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte del debitore e del garante ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

ORDINA

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 2/2/2023

Il Giudice

Dott. Francesco Maria Antonio Buggè